

Schema tipo 1.1 Scheda tecnica 1.1	GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 93, comma 1, del Codice)
---------------------------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.1 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.

Garanzia Fideiussoria n. XXXXXXXXXX		Garante XXXXXXXXXXXXXX	
Città XXXXXXXXXX	Via XXXXXXXXXXXXXX	CAP XXXXXX	Prov. XXXXXX
C.F. / P.IVA XXXXXXXXXX		PEC XXXXXXXXXX	
Contraente XXXXXXXXXX			
Città XXXXXXXXXX	Via XXXXXXXXXX	CAP XXXXXX	Prov. XXXXXX
C.F. / P.IVA XXXXXXXXXX		PEC XXXXXXXXXX	
Stazione Appaltante XXXXXXXXXX			
Città XXXXXXXXXX	Via XXXXXXXXXX	CAP XXXXXX	Prov. XXXXXX
C.F. / P.IVA XXXXXXXXXX		PEC XXXXXXXXXX	
Gara d'appalto		Data presentazione offerta	

Durata della garanzia: la durata prevista dal bando o dall'invito Anni 0 Mesi 0 Giorni 0					
Descrizione contratto XXXXXXXXXX La presente garanzia è emessa ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici).					
Importo posto a base di gara (€) 0,00	Somma garantita (€)XXXXXXXXXX				
Impegno al rilascio: (barrare la scelta) - della garanzia di cui all'art 103, comma 1, del Codice ovvero, laddove previsto ai sensi dell'art.104, comma 1, del Codice, della garanzia per la risoluzione e della garanzia di buon adempimento di cui all'art.104, comma 1, del Codice					
Data inizio atto di fidejussione XXXXXXXX Data cessazione atto di fidejussione XXXXXXXX					
Premio Netto XXXXXXXXXX	Accessori XXXXXXXXXX	Imponibile XXXXXX	Imposte XXXXXX	Spese XXXXXXXXXX	Totale Euro XXXXXXXXXX

Proroghe eventuali dal al					
Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Spese	Totale Euro
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXX

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata. Si dichiara che il premio di € xxxxxxxxxxxxxx è stato incassato, e lo stesso ha effetto liberatorio verso l'assicurato, così come previsto dall'art. 118 del CAP

Emessa in tre copie ad un solo effetto il: XXXXXXXXX

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Schema tipo 1.1 (D.M. 16/09/2022 n.193 e s.m.i.) Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria

GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Garante e Stazione appaltante

Art. 1. Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonché al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice.

In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 2. Efficacia e durata della garanzia

La garanzia:

- a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta;
 - b) ha validità di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validità maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito;
 - c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice);
 - d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice).
- Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice).

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3. Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari al 2% dell'importo posto a base di gara, così come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4. Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 8.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5. Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso:

- a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice,
- b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario.

Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, né qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.

Art. 7. Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 8. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 9. Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 10. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

xxxxxxxxxxxxxx, lì xxxxxxxxx

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui sopra con le disposizioni che seguono:

Art. 1 - Aggiudicazione

Per consentire e facilitare il tempestivo adempimento dell'obbligo di rilasciare la cauzione definitiva come Previsto dall'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/16, il Contraente, qualora risulti aggiudicatario, è tenuto a comunicare la circostanza al garante entro 10 giorni dall'aggiudicazione fornendo allo stesso, altresì tutti i dati necessari per la predisposizione della nuova polizza.

Art. 2 - Regresso

Il Contraente si impegna a rimborsare, a semplice e prima richiesta del Garante, tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare a quelle previste dall'art. 1952 cod. civ. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/ 2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3 - Deposito cautelativo

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 cod. civ., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza, nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 4 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse ed i contributi e/o tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. 5 - Mancata accettazione della polizza

Il Garante ha predisposto la garanzia sulla scorta dei dati forniti dal Contraente. Il Contraente è tenuto, prima del suo deposito, a controllarne la completezza e conformità al bando ed a quanto previsto dalla Stazione Appaltante ed a richiedere eventualmente al Garante le integrazioni o modifiche che riterrà necessarie. L'eventuale mancata accettazione della polizza ed i provvedimenti conseguenti non possono costituire responsabilità alcuna a carico del Garante.

Art. 6 - Comunicazioni

Fermo quanto previsto dall'art. 8 suindicato, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 7 - Foro Competente

Fermo quanto previsto dall'art. 10 delle condizioni generali di polizza, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro ivi previsto, è competente anche il Foro di Milano.

xxxxxxxxxx, li

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante:

Art. 5. Surrogazione - Regresso

Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice

Condizioni generali di assicurazione condizioni che regolano il rapporto tra il Garante e il Contraente:

Art. 2 - Regresso

Art. 3 - Deposito cautelativo

Art. 5 - Mancata accettazione della polizza

IL CONTRAENTE